

STATUTO DEL
"COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO
MONDIALE DELL'ENERGIA"

Versione aggiornata all'Assemblea degli Associati del 18 Aprile 2005

ARTICOLO 1

Costituzione

L'associazione denominata: "COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE CONFERENZE MONDIALI DELL'ENERGIA" sotto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, costituita con atto Notaio ENRICO CASTELLINI di Roma del 31 ottobre 1988 Rep. 218672 Rog. 38486, assume la denominazione di "COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO MONDIALE DELL'ENERGIA".

L'Associazione aderisce all'Associazione Internazionale denominata "WORLD ENERGY COUNCIL" (WEC) con Ufficio Centrale in Londra.

L'Associazione ha sede in Roma e non ha scopo di lucro.

L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 2

Scopi

L'Associazione ha per fine:

- a) rappresentare in Italia il WEC (WORLD ENERGY COUNCIL), organizzando la partecipazione italiana ai congressi ed alle altre attività del WEC;
- b) promuovere gli obiettivi istituzionali del WEC e diffondere i risultati;
- c) mantenere contatti con gli Uffici Centrali e con gli altri Comitati Nazionali del WEC, coordinando in Italia i contatti con gli altri organismi energetici;
- d) coordinare la partecipazione italiana agli organi del WEC;

e) effettuare e promuovere studi, ricerche, manifestazioni e congressi nel settore dell'energia, in linea con gli obiettivi del WEC.

Per il perseguimento dei fini suddetti, l'Associazione potrà costituire società o enti, interamente partecipati dalla Associazione, che abbiano uno scopo sociale limitato alla realizzazione di quanto strumentalmente collegato al perseguimento dell'oggetto sociale della Associazione.

ARTICOLO 3

Associati

Possono aderire all'Associazione: Ministeri, Enti Pubblici, Imprese Pubbliche, Società, Enti di Ricerca, Associazioni, Università ed ogni altra organizzazione pubblica o privata, a carattere nazionale o internazionale, interessata nel settore energetico.

Gli Associati si distinguono in:

- di diritto;
- ordinari;
- sostenitori;
- universitari;
- onorari.

Sono Associati di diritto, senza obbligo di versamento di quota associativa, i Ministeri patrocinanti, nonchè, eventualmente, quei Ministeri che chiederanno di far parte dell'Associazione.

Sono Associati ordinari quelli che effettuano il versamento della quota annua associativa ordinaria.

Sono Associati sostenitori quelli che effettuano il versamento della quota annua associativa di sostegno almeno doppia della quota ordinaria.

Sono Associati universitari, le Università, i Politecnici e le Scuole post-Universitarie interessati nel settore energetico e che effettuano il versamento della quota annua associativa universitaria ridotta e pari ad almeno un quinto della quota ordinaria.

L'Assemblea potrà nominare Associati onorari, senza obbligo di versamento di quota associativa, le persone fisiche che, a giudizio dell'Assemblea stessa, abbiano particolarmente ben meritato per la loro attività sui problemi dell'energia nell'ambito WEC.

L'Assemblea, inoltre, potrà nominare uno o più Presidenti onorari dell'Associazione, aventi gli stessi diritti ed obblighi degli Associati onorari.

Ciascun Associato, salvo quelli onorari, deve nominare un proprio rappresentante.

L'Associato che intende recedere dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata da spedire entro il 30 settembre.

L'Associato che, a tal fine, abbia dato disdetta sarà tenuto a rispettare gli obblighi e continuerà a fruire dei diritti spettanti dal presente Statuto fino alla scadenza dell'anno in corso.

L'adesione annuale all'Associazione si intende rinnovata automaticamente.

L'ammissione di nuovi Associati è decisa dal Consiglio Direttivo.

I nominativi dei nuovi Associati vengono comunicati a tutti i vecchi Associati aventi diritto di voto i quali hanno tempo 30 giorni per comunicare la loro eventuale opposizione. Se al termine di questo periodo non sono pervenute al Consiglio Direttivo opposizioni o se queste non rappresentano almeno un quinto dei vecchi Associati, l'ammissione decisa dal Consiglio Direttivo diventa esecutiva.

ARTICOLO 4

Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 5

Assemblea

Sono ammessi a partecipare all'Assemblea gli Associati di diritto, gli Associati onorari, i Presidenti onorari, nonché gli Associati ordinari, sostenitori ed universitari in regola con il pagamento delle rispettive quote associative annuali.

Ciascun Associato dispone di un solo voto, con esclusione degli Associati onorari e dei Presidenti onorari, che non hanno diritto di voto.

L'Assemblea:

- a) approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo;
- b) approva il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa ordinaria, di quella di sostegno (almeno doppia della quota ordinaria) e di quella universitaria (almeno un quinto di quella ordinaria). L'Assemblea può dare mandato al Consiglio Direttivo di stabilire l'ammontare delle quote, delimitando l'entità dell'eventuale aumento rispetto a quelle dell'esercizio precedente;
- d) approva l'esclusione di Associati;
- e) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- f) delibera l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
- g) nomina gli eventuali Associati onorari e Presidenti onorari;
- h) nomina i tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Revisori;
- i) nomina, per un triennio, i membri del Consiglio Direttivo designati dalle diverse categorie di Associati nel corso dell'Assemblea stessa, secondo le seguenti norme:

- 1) ciascuno dei rappresentanti degli Associati di diritto designa un membro del Consiglio Direttivo.

2) ciascuno dei rappresentanti degli Associati sostenitori designa un membro del Consiglio Direttivo;

3) gli Associati ordinari designano un numero di membri del Consiglio Direttivo non superiore alla metà del numero degli Associati ordinari;

4) gli Associati universitari designano un membro del Consiglio Direttivo ogni tre Associati universitari, con un massimo di due membri.

In caso di mancato accordo nella designazione di cui al punto 4 provvede l'Assemblea.

In caso di ingresso di nuovi Associati il Consiglio Direttivo coopta al proprio interno nuovi membri del Consiglio con le stesse modalità di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo.

In caso di dimissioni o indisponibilità dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla cooptazione di nuovi membri che saranno designati dagli Associati rappresentati dai Consiglieri dimissionari o indisponibili. In entrambi i casi la cooptazione sarà ratificata dalla successiva Assemblea e i Consiglieri confermati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti.

In mancanza, l'Assemblea elegge il suo Presidente.

Essa è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, oppure ogni volta che il Presidente stesso lo ritenga opportuno, oppure su delibera del Consiglio Direttivo, oppure quando venga richiesta la convocazione da almeno un terzo di tutti gli Associati, aventi diritto al voto, non esclusi gli onorari.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di Associati almeno pari alla metà di quelli aventi diritto di essere ammessi

alla stessa e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di tali Associati presenti.

L'Assemblea, in ogni caso, delibera a maggioranza dei presenti, salvo per quanto riguarda le modifiche dello Statuto per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 6

Il Presidente - I Vice Presidenti

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza e/o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nell'ipotesi di vacanza del Presidente e del Vice Presidente, per qualunque motivo, le relative funzioni sono assunte, a tutti gli effetti, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai membri nominati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 5.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) eleggere, fra i propri membri, il Presidente. Può provvedere inoltre ad eleggere, sempre fra i propri membri, fino a due Vice Presidenti;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- c) nominare un Segretario Tecnico ed un Tesoriere

dell'Associazione ai quali il Presidente potrà delegare parte dei propri poteri per la gestione rispettivamente tecnica ed amministrativa dell'Associazione;

d) approvare l'ammissione di nuovi Associati secondo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 3, e proporre all'Assemblea la nomina di Associati onorari e di Presidenti onorari, e l'esclusione di Associati;

e) proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali a carico degli Associati sostenitori, ordinari e universitari;

f) gestire le attività dell'Associazione in conformità agli scopi indicati all'art. 2;

g) predisporre e sottoporre all'Assemblea la relazione sulla attività svolta ed il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione, il programma annuale di attività.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in carica. I Consiglieri si possono far rappresentare sotto la propria responsabilità.

Ogni membro ha diritto ad un voto e le delibere sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono assistere senza diritto di voto:

- il Segretario Tecnico;
- il Tesoriere;
- i Presidenti onorari;
- eventuali invitati dal Presidente, in connessione con gli argomenti trattati.

ARTICOLO 8

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di sostituzione nel corso

del triennio subentra il revisore supplente più anziano di età.

Il revisore subentrato resta in carica fino alla prima Assemblea utile la quale provvede alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

Il Collegio dei Revisori:

- a) elegge fra i suoi membri effettivi il proprio Presidente;
- b) controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- d) riferisce all'Assemblea sull'andamento e sulla regolarità dell'amministrazione e sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- e) assiste alle sedute del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) eventuali contributi ed elargizioni;
- c) eventuali altre entrate.

ARTICOLO 10

Esercizio Associativo

Decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 11

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.